



AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Servizio Protezione Civile

ALLEGATO B

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE IN
AMBITO COMUNALE**

Art. 1 – Oggetto della convenzione.....	2
Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività.....	3
Art. 3 – Durata della convenzione.....	4
Art. 4 – Obblighi dell'Associazione.....	4
Art. 5 – Rimborso spese e rendicontazione.....	5
Art. 6 – Esclusioni.....	6
Art. 7 – Responsabilità e rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento.....	6
Art. 8 – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 9 – Incompatibilità.....	7
Art. 10 – Inadempienze e Risoluzione contrattuale, recesso e conclusione anticipata della convenzione.....	7
Art. 11 – Controversie e Foro competente.....	8
Art. 12 – Rinvio dinamico.....	8
Art. 13 – Imposta di bollo e di registro.....	8
Art. 14 – Protocollo di legalità.....	9
Art. 15 - Patto d'integrità.....	9

ALLEGATO B

Schema di convenzione tra il comune di Napoli e l'Associazione di Volontariato per il supporto alle attività' di Protezione Civile in ambito comunale

Premesso che:

IL D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, Capo V Riconosce il Volontariato organizzato come struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, valorizzandone il ruolo e le capacità.

Il D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche definisce il volontariato come attività personale, spontanea e gratuita e ne disciplina le forme associative;

Il comune di Napoli intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni del Volontariato di Protezione Civile;

Richiamati:

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile";

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12 comma 2 lettera h) che disciplina l'impiego del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale o di ambito;

il d.lgs n. 267/2000;

La Legge della Regione Campania n. 12 del 22 maggio 2017 "Sistema di Protezione Civile in Campania";

La Delibera della Giunta della Regione Campania n. 75 del 9 marzo 2015 avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione Campania", in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile".

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente Comune di Napoli intende acquisire la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile per il supporto finalizzato a fronteggiare le criticità correlate agli scenari di rischio connessi al territorio, a servizio e soccorso dei cittadini e della pubblica incolumità, e per fornire, più in generale, assistenza ed eventuale collaborazione al Servizio Protezione Civile per i compiti ad esso affidati per legge.

Le attività che le Associazioni di Volontariato si rendono disponibili ad eseguire, con la sottoscrizione della presente convenzione, in qualità di supporto operativo all'Ente si svolgeranno nei seguenti ambiti prevalenti:

- supporto al Servizio Protezione Civile Comunale nello svolgimento dei servizi operativi di emergenza di tipo locale, come il presidio-monitoraggio del territorio comunale, anche nei periodi di allerta;
- supporto logistico/operativo all'occorrenza di eventi o manifestazioni ad elevato impatto locale, suscettibili di comportare notevoli afflussi di persone.
- soccorso ed assistenza alla cittadinanza, in situazioni emergenziali come fenomeni bradisismici e sismici, alluvionali, allagamenti, inondazioni, condizioni meteo avverse, e ogni altra tipologia di calamità, intervenendo su esplicita richiesta delle autorità comunali competenti (Dirigente del Servizio Protezione Civile, Responsabile del Turno di Guardia H24, Funzionari incaricati e/o preposti);
- collaborazione in attività consentite durante eventuali periodi di emergenza pandemica;

- partecipazione alle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale alla divulgazione della pianificazione di Protezione Civile;
- attività di assistenza e informazione alla popolazione, da svolgersi anche in relazione alle aree di emergenza individuate nell'ambito della Pianificazione Comunale di Protezione Civile;
- supporto alle attività di sensibilizzazione e di informazione presso le scuole e verso la cittadinanza, anche mediante la divulgazione di percorsi formativa in tema di sicurezza, autoprotezione, e, più in generale, sulle tematiche di Protezione Civile;
- collaborazione nelle attività legate alle esercitative ed addestramenti a tema di Protezione Civile quale fondamentale strumento di verifica dei piani di emergenza;
- gestione della segreteria del Volontariato;
- disponibilità di mezzi operativi e professionalità specifiche per l'emergenza;
- tutte le attività previste e coerenti con i "moduli" Delibera della Giunta della Regione Campania n. 75 del 9 marzo 2015 messi a disposizione dall'Associazione.

Alle suddette tematiche potranno aggiungersi ulteriori attività che dovessero emergere nel corso delle Convenzioni.

Le Associazioni individuate sono tenute all'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme e regolamenti in materia, condizioni, fatti e modalità previsti nell'avviso (ALLEGATO A) e nel presente schema di Convenzione (ALLEGATO B).

Le Associazioni individuate dovranno collaborare con i responsabili tecnici dell'Ente, ed in particolare con i Responsabili del Servizio Protezione Civile (Dirigente, Responsabile del Turno di Guardia H24, il Responsabile del Procedimento e con i Funzionari incaricati e/o preposti) che provvederanno a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di supporto durante il suo svolgimento.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

Le attività richieste, esplicitate nell'Art. 1 della presente convenzione, saranno, durante il periodo di collaborazione, definite dall'Ente attraverso le figure del Responsabile del Turno di Guardia e del Responsabile del Procedimento il cui nominativo verrà comunicato ai responsabili delle Associazioni di Volontariato.

Le Associazioni effettueranno le attività richieste, utilizzando sia mezzi ed attrezzature propri, che quelli eventualmente messi a disposizione dall'Ente.

I mezzi, le strutture, i materiali e le attrezzature di proprietà e/o intestati all'Associazione, utilizzati durante gli interventi, dovranno essere assicurati, riparati e mantenuti a spese dell'Associazione stessa.

Art. 3 – Durata della convenzione

La scadenza prevista per la convenzione è fissata alla data del 31 dicembre 2024, rinnovabile per 1 (una) sola volta per un periodo di massimo 1 (uno) anno.

Art. 4 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, con la firma della convenzione, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 c.c., tutte le clausole ivi previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate o comunque vigenti in materia.

In particolare, l'Associazione, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a:

- 1- Garantire che i volontari preposti alle attività richieste ed esplicitate all'Art. 1, siano formate ed in possesso delle capacità adeguate allo svolgimento delle stesse;
- 2- Presentare con cadenza semestrale al Responsabile del Procedimento una relazione che riassume le attività svolte al fine di garantire l'aggiornamento sull'andamento della collaborazione e sui risultati conseguiti;
- 3- Presentare con cadenza mensile al Servizio Protezione Civile, nella persona del Responsabile del Procedimento, l'elenco delle spese con i relativi giustificativi. L'elenco delle spese ammissibili è regolato dall'art. 5 della presente convenzione;
- 4- Ottemperare, per quanto nelle proprie disponibilità, alle disposizioni che l'Ente riterrà opportuno emanare;
- 5- Fornire un elenco di nominativi dei volontari idonei da impegnare nelle attività di collaborazione, aggiornando tempestivamente l'Ente, qualora intervenissero modifiche;
- 6- Fornire il nominativo di un referente, che ricoprirà la figura di Responsabile operativo/coordinatore dei volontari;
- 7- Garantire la disponibilità e la presenza entro 30 minuti, di almeno due (due) volontari in caso di chiamata per motivi di emergenza.

Valgono per l'Associazione le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Comune di Napoli.

L'Associazione è inoltre tenuta all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa alle attività di supporto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Ente che derivasse dall'esecuzione dell'incarico assegnato. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione della convenzione.

Nell'ambito delle attività divulgative connesse alle attività di supporto all'Ente Comunale, l'Associazione, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Ente Comunale sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nella presente convenzione, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Responsabile del Turno di Guardia H24, del Responsabile del Procedimento e dei Funzionari incaricati

Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto della collaborazione.

Art. 5 – Rimborso spese e rendicontazione

Le spese per le presenti attività di collaborazione potranno essere ammissibili a rimborso fino ad un massimo di € 6.500 (seimilacinquecento/00), sino alla data di scadenza della convenzione. Nell'eventualità di raggiungimento anticipato del suddetto tetto di spesa non verranno erogati ulteriori somme per le attività di supporto a valere sulla convenzione.

In caso di sospensione e/o recesso dalla convenzione di una Associazione, si procederà allo scorrimento

della graduatoria con il subentro, per la somma residua, dell'Associazione utilmente collocata in graduatoria

Le tipologie di spese ammissibili a rimborso sono normate dall'art. 40 del Codice della Protezione Civile e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 (Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblico e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di Protezione Civile autorizzate).

Le richieste di rimborso dovranno essere predisposte su apposito modello a firma del Presidente dell'Associazione avendo come allegato copia dell'attestazione di presenza del personale e del/i mezzo/i impiegato/i nelle attività espletate nonché gli originali delle spese sostenute. Il tutto dovrà essere trasmesso e/o consegnato a mano in busta chiusa presso gli uffici del Servizio di Protezione Civile.

Le tipologie di spese previste ed ammesse a rimborso sono le seguenti:

1- Carburante per gli automezzi utilizzati

Unitamente al "modello carburante", dovranno essere allegati scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante, etc. Dalla documentazione si dovranno evincere l'importo speso, la denominazione e l'ubicazione del distributore, che dovranno risultare compatibili con le date, i tragitti e la località dell'attività svolta. È possibile richiedere il rimborso anche per il rifornimento del carburante effettuato per mezzi speciali quali "torri faro, generatori", etc.

Eventuali scostamenti dovranno essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante autocertificazione del legale rappresentante, da rilasciarsi ai sensi del d.P.R. 445/2000. Anche il consumo di carburante deve essere coerente con l'attività svolta.

2- Vitto

Durante le attività di supporto, la consumazione dei pasti deve essere espressamente autorizzata dal Servizio Protezione Civile, mediante indicazione esplicita, nel messaggio di attivazione, del numero di volontari richiesti, e ne è consentito il rimborso entro un limite massimo di € 7,00 (sette) giornalieri per volontario per le attività superiori alle 6 (sei) ore

Art. 6 – Esclusioni

Trattandosi di rimborso spese a fronte di attività svolta da un'Associazione di Volontariato senza fini di lucro, anche indiretto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.). È esclusa, ai sensi della normativa vigente, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o retribuzione per l'attività collaborativa prestata a titolo volontario.

Art. 7 – Responsabilità e rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

Le responsabilità civili e penali, per inadempienza o negligenza rispetto alle indicazioni ricevute dal Servizio Protezione Civile (Dirigente, Responsabile del Turno di Guardia H24, il Responsabile del Procedimento e con i Funzionari incaricati e/o preposti) restano in capo all'Associazione.

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29 aprile 2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente"..

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di collaborazione descritte nella presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e per il tramite del personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Napoli.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza, il Comune di Napoli provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il Responsabile del Procedimento/Dirigente interessato disporrà, con provvedimento motivato, risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto di risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento.

Le sanzioni applicabili all'Associazione di Volontariato di Protezione Civile selezionata, in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 c.7 del Codice di Comportamento). In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni la presente convenzione sarà unilateralmente risolta dall'Amministrazione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del vigente GDPR REG. UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di selezione, fino alla stipulazione della convenzione.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare al procedimento, dovrà rendere le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in base alla normativa vigente.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determinerà l'esclusione della presente procedura.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è il personale interno dell'Amministrazione che partecipa al procedimento.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di rispetto della privacy, cui si rinvia; soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Napoli.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 9 – Incompatibilità

L'Associazione dichiara di non trovarsi, per ciascuno dei volontari impiegati per l'espletamento delle attività di collaborazione, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10 – Inadempienze e Risoluzione contrattuale, recesso e conclusione anticipata della convenzione

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni. La possibilità di recedere dalla presente convenzione da parte dell'Associazione si intende sospesa nel caso sia in corso una situazione emergenziale che renda indispensabile la collaborazione dell'Associazione al fine di poter garantire le finalità previste nella presente, salvo che l'Associazione per ragioni oggettive non sia più in grado di garantire quanto richiesto.

In particolare, l'Ente, può risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dalla presente convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Associazione degli obblighi dalla medesima assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

E' facoltà dell'Ente risolvere di diritto la convenzione, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula della convenzione con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi

convenzionali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Associazione stessa nell'espletamento della collaborazione.

Si procederà inoltre alla risoluzione della convenzione per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui alla normativa di settore;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

Nelle ipotesi di cui sopra la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, si procederà alla risoluzione della convenzione.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata della convenzione senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Associazione salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Associazione stessa.

L'Ente Comunale ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte dell'Associazione, in qualunque fase delle prestazioni sia stato raggiunto il massimale di rimborso previsto per la durata di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art. 11 – Controversie e Foro competente

I rapporti fra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1775 del Cod. Civ.), buona fede (Artt. 1337 e 1336 del Cod. Civ.).

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto della presente convenzione, viene individuato quale unico arbitro il Foro competente è Napoli.

Art. 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviando al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali aggiornamenti legislativi e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 13 – Imposta di bollo e di registro

Ai sensi dell'Art. 82 del d.lgs n. 117/2017, il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro.

Art. 14 – Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C.3202 del 05 ottobre 2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C 3202 del 05 ottobre 2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e

l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, sono da ritenersi incluse nella presente convenzione per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Art. 15 - Patto d'integrità

Per il presente procedimento vige quanto previsto dal documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
ing. Pasquale Di Pace

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.